REGOLAMENTO (CEE) N. 218/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che per la carne di bufalo congelata, di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate ; che è quindi necessario aprire questo contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1981 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente ; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per l'anno 1981 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, di un volume globale di 2 250 tonnellate.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAAUW

---

[1] GU n. C 346 del 31. 12. 1980, pag. 125.

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

[3] GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.